

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 16 Del 09-02-2023

Oggetto: Conferma tariffe canone unico patrimoniale, suolo pubblico, pubblicitario, mercatale - conferma tariffe 2023

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di febbraio alle ore 17:36 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Di Sabato Vincenzo	Sindaco	P
Di Pietro Gerardo	Vice Sindaco	P
Caputo Lucia	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza della seduta: Dott. Vincenzo Di Sabato in qualità di Sindaco.
Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Comunale Dott. Carmine Robert La Mura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di GC n. 48 del 21/04/2022 di approvazione del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;

ATTESO che:

- Il Sindaco, e il Segretario Comunale sono presenti in sede mentre l'Assessore Di Pietro è collegato in modalità telematica;
- lo svolgimento della seduta è regolare, pertanto, è possibile constatare la certa e incontrovertibile volontà della Giunta Comunale di approvare il contenuto della proposta di deliberazione;
- sia gli assessori che il Segretario Generale hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare e trasmettere documenti.

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal Responsabile del Servizio interessato e avente ad oggetto: ***“Conferma tariffe canone unico patrimoniale, suolo pubblico, pubblicitario, mercatale - conferma tariffe 2023”***.

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

CON VOTAZIONE, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: ***“Conferma tariffe canone unico patrimoniale, suolo pubblico, pubblicitario, mercatale - conferma tariffe 2023”*** così come formulata dal Responsabile del Servizio interessato che qui si intende integralmente ripetuta.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi interessati, per gli adempimenti necessari e consequenziali.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgv. n. 267/2000.



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO
83040 Piazza Francesco De Sanctis -
www.comune.morradesanctis.av.it

Proposta n. 17

Oggetto:

Conferma tariffe canone unico patrimoniale, suolo pubblico, pubblicitario, mercatale - conferma tariffe 2023.

Il Responsabile del Servizio

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

Visto Il comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che: "831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre del

l'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”

Visto, altresì, il comma 837 della norma succitata il quale dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate...”;

Dato Atto che con deliberazione consiliare n. 3/2021, esecutiva ai sensi di legge, adottata in conformità all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- a. è stato istituito il nuovo canone unico patrimoniale e il nuovo canone di concessione dei

DELIBERA DI GIUNTA n.16 del 09-02-2023 Comune di MORRA DE SANCTIS

- mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
b. è stato approvato il relativo regolamento;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 68/22 con cui sono state approvate le nuove tariffe del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati;

Visti i commi 826, 827, 831, 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati, modificabili sulla base delle politiche fiscali perseguibili dall'Ente;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto di confermare le tariffe in essere e recependo comunque con quanto stabilito dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020);

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e 147 BIS del TUEL n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **di confermare** le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone di concessione dei mercati approvate con DGC n. 31/2021 che sono allegate al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di recepire ex lege** quanto stabilito dal comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020)
3. **di rendere** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come di seguito riportati:

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 09-02-2023.

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco CESTA

PARERE: Favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 09-02-2023.

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Francesco CESTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Vincenzo Di Sabato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmine Robert La Mura

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

(X) che la delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

Dalla Residenza Comunale, li 09-02-2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmine Robert La Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n. 267/00, all'Albo Pretorio di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009).

Dalla Residenza Comunale, li 15-02-2023.

Il Responsabile del Servizio
F.to @352 @Massimo Gala

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmine Robert La Mura